



C.I.S.A.P.



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA**
Comuni di Collegno e Grugliasco

DETERMINAZIONE N° 163/2016 DEL 30/12/2016

COPIA ALBO

Oggetto: RAPPORTI TRA IL CISAP E L'ASSOCIAZIONE CENTRO D'ASCOLTO PIER GIORGIO FRASSATI COLLEGNO E GRUGLIASCO ONLUS - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai Consorzi per la gestione dei servizi sociali;
- l'art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto;
- le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità;
- l'art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
- il Codice Civile;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "*Legge quadro sul volontariato*";
- la Legge Regione Piemonte n. 38 del 29 agosto 1994 "*Valorizzazione e promozione del volontariato*";

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 24 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, e le variazioni apportate allo stesso (deliberazioni n. 5/2016, n. 7/2016, n. 10/2016 e n. 11/2016);
- il P.E.G. – Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016 – 2018, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n. 6 del 14 marzo 2016 (contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance) e variato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 12/2016, n. 19/2016, n. 21/2016 e n. 24/2016;
- lo specifico obiettivo previsto nel Piano esecutivo di gestione 2016 – 2018: Obiettivo esecutivo 4.2 *“Attività di valutazione e progettazione per le persone a rischio di esclusione sociale”*, sub. 4.2.3 *“raccordi con il volontariato”*;

Premesso che il Consorzio mantiene rapporti di collaborazione con l’Associazione Centro d’Ascolto P.G. Frassati Collegno – Grugliasco ONLUS fin dalla sua fondazione, avvenuta nell’anno 2002 per volontà delle Parrocchie dell’Unità Pastorale di Collegno e dell’Unità Pastorale di Grugliasco, nell’ambito della Commissione Caritas Zonale;

Dato atto che l’Associazione si è costituita con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro di Rivoli il 10 gennaio 2002 (n. 146, serie 3) ed è debitamente iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, zona di Torino, con registrazione alla sezione socio assistenziale (ai sensi della L. n. 266/1991 e della L.R. Piemonte n. 38/1994);

Rilevato che l’attività del Centro d’Ascolto P.G. Frassati consiste nello sviluppo di attività tese ad affiancare persone o nuclei in stato di disagio per aiutarle a superare il momento di difficoltà e cercare, per quanto possibile, di affrancarle dalla loro condizione di bisogno per fare loro riacquisire quell’equilibrio utile ad un reinserimento dignitoso nella vita sociale;

Preso atto che la collaborazione con l’Associazione, in questi anni, ha consentito di promuovere progetti di aiuto alle persone articolati ed efficaci, e pertanto occorre proseguire tale proficuo rapporto;

Dato atto che lo svolgimento di tali attività e l’attuazione del progetto nel suo complesso appare coerente con le linee di sviluppo della rete dei servizi e delle opportunità che il Consorzio intende promuovere a livello territoriale;

Vista la disponibilità dell’Associazione a proseguire la collaborazione con il Consorzio anche per l’anno 2016 (comunicazione prot. n. 4499 del 16.5.2016);

Precisato che, ai sensi dell’art. 1, co. 1 bis, L. n. 241/1990, la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente;

Richiamato l’art. 7 della L. n. 266/1991, che al primo comma così dispone: *“Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa”*;

Rilevato che il Consorzio riconosce il rimborso, per le attività dell'Associazione, di una quota relativa alle spese vive effettivamente sostenute per il funzionamento del Centro sino a un massimale fissato in € 2.300,00 liquidabili in due soluzioni: la prima, del 50%, a stipula della convenzione ; la seconda, pari al restante 50%, entro 60 giorni dalla consegna della relazione sulle attività svolte nell'anno (previa approvazione del Direttore Area adulti in difficoltà);

Ritenuto opportuno disciplinare i rapporti tra il Consorzio e l'Associazione Centro D'Ascolto P.G, Frassati Collegno – Grugliasco ONLUS per l'anno 2016 tramite l'approvazione di una convenzione, nonché di impegnare la relativa spesa;

Atteso che il responsabile del servizio si è espresso favorevolmente circa la regolarità tecnica del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Centro d'Ascolto Pier Giorgio Frassati Collegno – Grugliasco ONLUS, diretto a disciplinare i rapporti tra il Consorzio e l'Associazione per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di impegnare, a favore dell'Associazione Centro d'Ascolto Pier Giorgio Frassati Collegno – Grugliasco ONLUS, la spesa complessiva di € **2.300,00** al capitolo 4120/10/1 “*Contributi ad associazioni di volontariato*” (codifica 12.04.1.104 – c.d.g. 1.04.02.05.000) a valere sul Piano esecutivo di gestione 2016/2018, imputandoli sulle annualità 2017;
- 3) di procedere con separati atti di liquidazione alla liquidazione delle somme suddette secondo quanto previsto nella allegata convenzione.

Grugliasco, li **30/12/2016**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to: (Dott. PERINO Mauro)



C.I.S.A.P.



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA**
Comuni di Collegno e Grugliasco

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE /
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 30/12/2016

**OGGETTO: RAPPORTI TRA IL CISAP E L'ASSOCIAZIONE CENTRO D'ASCOLTO PIER
GIORGIO FRASSATI COLLEGNO E GRUGLIASCO ONLUS - APPROVAZIONE BOZZA
DI CONVENZIONE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), nonché dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria secondo quanto segue.

Area	Anno	Imp.	Codice Bilancio	Voce	Cap	Art	Stanz.	Già Impegnato	Importo €
ADULTI	2017	238	12041	4120	10	1	10.000,00	7.000,00	2.300,00

Data 30/12/2016

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Perino)
Firmato in originale

REP. N. _____

CONVENZIONE TRA IL CISAP (CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA COMUNI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO) E L'ASSOCIAZIONE CENTRO D'ASCOLTO PIER GIORGIO FRASSATI (COLLEGNO GRUGLIASCO) ONLUS – ANNO 2016

Con la presente scrittura privata, il giorno _____ l'ente **CISAP** (Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona), con sede in Via Leonardo da Vinci 135 a GRUGLIASCO (TO), codice fiscale 95546580010 e partita IVA 07477280015, qui rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mauro PERINO, nato a Torino il 26/7/1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede consortile, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente

E

l'Associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata **Centro d'Ascolto Pier Giorgio Frassati Collegno – Grugliasco** con sede in Via Messina 4 a COLLEGNO C.F. 95570420018; nella persona del legale rappresentante Sig. Adriano BERTIN, nato a Agna (PD) il 21.08.1949 C.F BRTDRN49M21A075K il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- la legge 11 agosto 1991 numero 266, “*Legge quadro sul volontariato*”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;
- la Legge Regionale n.38 del 29/8/1994 “*Valorizzazione e promozione del volontariato*”

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione; dall'art. 4, co. 2, lett. a), Legge 15 marzo 1997, n. 59; dall'art. 3, co. 5, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL);
- il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che “*i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere*

Il Direttore Generale
(Dott. Mauro PERINO)
Firmato in originale

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- i rapporti con le associazioni di volontariato sono regolati a livello nazionale dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 “*Legge quadro sul volontariato*”;
- con la L. n. 266/1991 il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come “*espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*”; inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali (art. 1);
- tali principi sono stati ripresi dalla Legge Regione Piemonte n. 38 del 29 agosto 1994 “*Valorizzazione e promozione del volontariato*”;
- la legge quadro definisce attività di volontariato quella “*prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*” (art. 2, L. n. 266/1991);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione; la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 7 della L. n. 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che “*dimostrino attitudine e capacità operativa*”;
- le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:
 1. l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;
 2. l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori;
- inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:
 3. la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
 4. dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
 5. dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;
- al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni no profit di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parere sopra citato).

PREMESSO ALTRESI' CHE

- l'Associazione non lucrativa denominata Centro d'Ascolto Pier Giorgio Frassati Collegno Grugliasco ONLUS si è costituita con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro di Rivoli il 10.01.2002, n. 146 serie 3,

per volontà delle Parrocchie dell' Unità Pastorale n. 45 di Collegno e dell'Unità Pastorale n. 46 di Grugliasco;

- l'Associazione è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, zona di Torino, con registrazione alla sezione socio assistenziale ai sensi della Legge n. 266/1991 e della Legge Regionale n. 38/1994;

- l'Associazione ha costituito un *Centro d'Ascolto* rivolto a persone in situazione di disagio, atto a svolgere un'azione di supporto delle attività assistenziali dei Gruppi Caritas delle Parrocchie di Collegno e Grugliasco ed avere un ruolo di efficace collaborazione con le Amministrazioni Locali nel campo delle iniziative sociali;

- l'Associazione, con progetto presentato per l'anno 2016, intende operare per *“affiancare le persone in stato di disagio per aiutarle a superare il momento di difficoltà e cercare, per quanto possibile, di affrancarle dalle loro condizioni di bisogno per fare loro riacquisire quell'equilibrio utile ad un reinserimento dignitoso nella vita sociale”* e che a tal fine intende svolgere attività coordinate con i servizi consortili, ovvero:

- aiuto economico a persone o nuclei in difficoltà economiche anche attraverso il pagamento diretto di spese per l'affitto e le utenze, medicinali non coperti dal S.S.N., ecc.;

- aiuto nella compilazione di modulistica di diversa natura rivolta soprattutto agli anziani;

- ascolto e orientamento nelle problematiche inerenti il lavoro, l'abitazione, il campo legale e sanitario;

- accompagnamento a titolo gratuito di anziani o persone in difficoltà economica per espletamento commissioni, pratiche varie o visite sanitarie;

- lo svolgimento di tali attività e l'attuazione del progetto nel suo complesso appare coerente con le linee di sviluppo della rete dei servizi e delle opportunità che il Consorzio intende promuovere a livello territoriale;

- la collaborazione con l'Associazione, in questi anni, ha consentito di promuovere progetti di aiuto alle persone, più articolati ed efficaci e pertanto occorre proseguire tale proficuo rapporto;

- il Consorzio è chiamato a promuovere, in ottemperanza all'art. 49 del proprio Statuto, la partecipazione del volontariato e delle associazioni solidaristiche operanti nel territorio consortile alle attività sociali ed assistenziali rivolte alla popolazione;

- nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo Ente e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha sempre dimostrato *“attitudine e capacità operativa”*;

- grazie alla presente il CISAP intende avvalersi dell'attività dell'Associazione e dei propri associati per la gestione del servizio di cui all'art. 3;

- con determinazione del Direttore Generale n° _____ del _____ è stato approvato lo schema della presente convenzione;

**TANTO RICHIAMATO E PREMESSO, CONSORZIO ED ASSOCIAZIONE
COME SOPRA COSTITUITI, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:**

Articolo 1 – Oggetto

Il CISAP, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa, la

gestione del servizio di supporto a persone in condizioni di solitudine e fragilità, dettagliatamente descritto al successivo articolo 3, di seguito denominato semplicemente **servizio**.

Articolo 2 – Finalità

Il CISAP si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di mantenimento dei soggetti al proprio domicilio, contrasto della solitudine, promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Articolo 3 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come di seguito dettagliato.

L'Associazione, dopo puntuale valutazione, si impegna ad assicurare lo svolgimento di attività, coordinate con i servizi consortili, e nel rispetto delle reciproche competenze, quali:

- aiuto economico a persone o nuclei in difficoltà economiche anche attraverso il pagamento diretto di spese per l'affitto e le utenze, medicinali non coperti dal S.S.N., ecc.;
- aiuto nella compilazione di modulistica di diversa natura rivolta soprattutto agli anziani;
- ascolto e orientamento nelle problematiche inerenti il lavoro, l'abitazione, il campo legale e sanitario;
- accompagnamento a titolo gratuito di anziani o persone in difficoltà economica per espletamento commissioni, pratiche varie o visite sanitarie.

Il Consorzio e l'Associazione con la presente convenzione instaurano un rapporto di stretta collaborazione, per lo scambio reciproco di informazioni e conoscenze, finalizzate al sostegno delle persone in difficoltà appartenenti al territorio consortile secondo le rispettive finalità e competenze. Le parti si impegnano a scambiarsi trimestralmente le informazioni utili alla gestione dei progetti a favore delle persone seguite.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività di sostegno destinandole prioritariamente alla popolazione anziana in particolari situazioni di solitudine, disagio o priva di validi riferimenti familiari, residenti sul territorio consortile.

L'Associazione si impegna altresì a collaborare con il Consorzio per ulteriori iniziative di protezione a favore della popolazione anziana e di attività volte all'attivazione e restituzione da parte delle persone beneficiarie, promosse anche da altri Enti.

Articolo 4 - Operatori volontari

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 266/91 l'Associazione opera con volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni.

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi; per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, il Consorzio viene esonerato da qualsiasi responsabilità per il

danno o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni.

L'Associazione provvede a garantire che le attività siano svolte da propri aderenti adeguatamente formati garantendo altresì il raccordo con i servizi consortili.

L'Associazione dovrà dotare i volontari di un tesserino di riconoscimento.

Articolo 5 – Tutela della Privacy

Nel rispetto del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Consorzio nomina l'Associazione quale responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, nell'ambito della presente convenzione. In tale qualità l'Associazione è tenuta a garantire, la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità dei dati che utilizza per le proprie attività e procedure, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare l'Associazione si impegna ad osservare il D.Lgs 30.06.2003 n.196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, rispettando i principi di liceità e correttezza e mantenendo riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e/o in possesso durante l'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione. S'impegna altresì a predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni legislative in materia. L'associazione deve nominare, come Incaricati del Trattamento, tutti gli operatori che trattano dati personali, nei rispettivi ambiti di competenza. La designazione è effettuata per iscritto ed individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. L'Incaricato deve mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Deve, inoltre, evitare di asportare supporti informatici o diffondere documenti cartacei contenenti dati personali relativi a terzi, senza l'autorizzazione del Responsabile.

Art. 6 - Modalità di coordinamento e di verifica dell'attuazione della convenzione

Il progetto annuale di attività viene concordato tra l'Associazione e il Direttore del Consorzio o suo delegato che provvede inoltre a determinare l'entità del finanziamento annuale, da destinare al sostegno delle attività, sulla base degli atti di programmazione finanziaria del Consorzio.

L'attività svolta dai volontari viene inoltre coordinata con i servizi consortili attraverso costanti collegamenti ed incontri periodici fra gli associati e gli assistenti sociali del Consorzio posti al lavoro sociale delle aree di competenza.

Art. 7 – Durata

Il CISAP si avvale dell'Associazione, cui sono affidati i servizi sopra elencati, con decorrenza dal 1.01.2016 e scadenza il 31.12.2016.

Consorzio ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 8 – Modalità di rimborso oneri e spese

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266/1991, il CISAP riconosce all'Associazione un contributo annuale di **€ 2.300,00 (duemilatrecento)** per le spese sotto specificate:

- Il Consorzio riconosce il rimborso di una quota relativa alle spese vive effettivamente sostenute per il funzionamento del Centro sino ad un massimale fissato in € 2.300,00 liquidabili in due soluzioni (la prima, del 50%, entro il mese di ottobre, la seconda, pari al restante 50%, entro 60 giorni dalla consegna della relazione sulle attività svolte nell'anno).

Per ottenere il rimborso, l'Associazione fornirà al Consorzio: una dettagliata relazione di rendiconto sulle attività svolte nell'anno, sulle persone che hanno avuto accesso al Centro, sulle persone accompagnate nelle diverse azioni, sulle spese effettivamente sostenute per il mantenimento dei locali (utenze, cancelleria, ecc.). A corredo della relazione dovrà essere fornita copia della polizza di assicurazione e copia del bilancio preventivo e consuntivo.

Il rendiconto deve essere presentato con cadenza annuale al Consorzio (entro il 15 marzo) ed il Consorzio s'impegna a rimborsare all'Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa (art. 7 comma 3 della legge 266/1991) e le spese sostenute per lo svolgimento delle attività sino alla concorrenza dell'impegno di spesa prefissato, entro i 30 giorni successivi.

Articolo 9 – Controlli

Il CISAP, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

Art. 10 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della L. n. 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da "Società Cattolica di Assicurazione" n. 000610.32.006779, scadenza 1/6/2017. Viene esonerato il Consorzio da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni.

Art. 11 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il CISAP ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il CISAP può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il CISAP.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del CISAP.

Art. 12 – Controversie

I rapporti tra CISAP ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario consortile.

Art. 13 - Spese contrattuali

La presente convenzione è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91. Per quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile.

CISAP ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

CISAP ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Grugliasco, il _____

p. il Consorzio
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro PERINO)

p. l'Associazione
IL PRESIDENTE
(Sig. Adriano BERTIN)